



COMUNE di CASAMASSIMA

SCHEMA BANDO DI CONCORSO GENERALE 2023, INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.10 DEL 07/04/2014 e SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CASAMASSIMA (BA), SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.

-ART.1-

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art.3 della L.R. n.10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso:

- a. chi ha la cittadinanza italiana.** Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*);
- b. chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Casamassima** ovvero chi è destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo nell'ambito del Comune di Casamassima; possono partecipare altresì i lavoratori emigrati all'estero.
- c. chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;** è adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 legge regionale 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
 - 45 mq. per nuclei familiare da una o due persone;
 - 55 mq. per nuclei familiare composti da tre persone;
 - 70 mq. per nuclei familiari composti da quattro persone;
 - 85 mq. per nuclei familiari composti da cinque persone;
 - 95 mq. per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre
- d. chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,** o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
- e. chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito all'anno 2021, del nucleo familiare, non superiore al limite,** determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (*Norme per l'edilizia residenziale*), vigente al momento della scadenza del bando di concorso.

Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad €15.250,00 (N.B.: il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di €516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%).

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale e, quindi alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 (presentata nel 2022), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata nelle forme previste dalla legge.

f. chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, **l'alloggio eventualmente assegnato** in precedenza in locazione semplice.

g. chi non abbia occupato un alloggio di ERP, ai sensi dell'art. 20 co. 1 della L.R. n. 10/2014. Si precisa, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis della L. n. 80/2014, che i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio;
- unioni civili;
- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.
- affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati **all'art.1**, lettere c), d), e f) del presente bando, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

Al presente bando:

- **possono** partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione;
- **devono** partecipare anche quelli collocati nella graduatoria definitiva conseguente al precedente bando emanato da questo Ente, nonché tutti coloro che a qualsiasi titolo conducano alloggio sulla base di assegnazione temporanea, pena la revoca della stessa. Quanti, pur oggi inclusi nella graduatoria vigente, non dovessero rinnovare la domanda di partecipazione al presente bando, saranno cancellati dalla graduatoria oggi in vigore.

-ART.2-

RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli artt. 12, 38 e seguenti della L.R. n. 10/2014.

Sarà data, ove possibile, priorità, alle situazioni accertate inerenti donne vittima di violenza come da indicazione della Giunta Comunale (D.G.C. n. 280 del 27-12-2022).

-ART.3-

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate **esclusivamente online e complete della relativa documentazione richiesta.**

Nei predetti moduli di domanda, formulata in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, così come previsti nel presente bando di concorso.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale e verranno automaticamente escluse dal concorso del presente bando.

Il richiedente dovrà -ove coabitante- formalmente dichiarare nella domanda, con quale nucleo familiare intende partecipare al bando.

-ART.4-

PUNTEGGI E DICHIARAZIONI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014:

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

- a1)** reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della L. 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:
- a) inferiore ad un assegno sociale..... €.5.983,64=:**punti 4.**
 - b) inferiore ad una pensione minima INPS, €.6.702,54=:**punti 3.**
 - c) inferiore ad una pensione minima INPS più un assegno sociale, €.12.686,18=: **punti 2.**
- a2)** nucleo familiare composto:
- a) da 3 a 4 unità: **punti 1.**
 - b) da 5 a 6 unità: **punti 2.**
 - c) da 7 ed oltre: **punti 3.**
- a3)** un componente monogenitoriale con uno o più minori a carico:.....**punti 2.**
- a4)** richiedenti che abbiano superato il **sessantacinquesimo anno di età** alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.**
- a5)** famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.**
- Tale punteggio è attribuibile:*
- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
 - b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- a6)** presenza di disabili nel nucleo familiare:..... **punti 3.**
- Ai fini dell'attribuzione del punteggio **si considera disabile** il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al **75 per cento**, ovvero se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacusici ai sensi della L. n.286 del 11 ottobre 1999;*
- a7)** nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi:..... **punti 1.**
- a8)** richiedenti la cui sede lavorativa, si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza:..... **punti 1.**
- a9)** richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale:..... **punti 4.**
- La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.*
- a10)** richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione:..... **punti 2.**
- Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.*
- a11)** richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:**punti 2.**
- La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto*

dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

A tal fine il partecipante al Bando dovrà dichiarare che il proprio nucleo familiare, composto almeno da due unità, coabita con altro nucleo familiare.

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10, L.R. n.10 del 07/04/2014:

a) oltre 2 persone in più: **punti 1.**

b) oltre 3 persone in più: **punti 2.**

a13) richiedenti fruitori d'alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo:**punti 1.**

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:**punti 6.**

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato:**punti 6.**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014:**punti 1.**

Non sono cumulabili i punteggi:

a9) con a10);

a14) con a15);

a14) e a15), con a9), a10), a11), a12) e a13).

2. Per l'ammissione al bando di concorso, inoltre, il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

- 1) di essere cittadino italiano, ovvero cittadino straniero della Comunità Europea ovvero cittadino straniero extracomunitario;
- 2) di essere residente o di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Casamassima, ovvero di essere destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo nel Comune di Casamassima;
- 3) la composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione;
- 4) nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, e la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso, dovrà essere indicata la data di inizio di tale convivenza;
- 5) il reddito complessivo conseguito nell'anno 2021 dal richiedente e dai componenti il proprio nucleo familiare per il quale viene richiesta l'assegnazione;
- 6) di non essere titolare, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;
- 7) di non aver ottenuto, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

- 8) di non aver ceduto - né il richiedente né i componenti il nucleo familiare - in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- 9) di non occupare un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di essere egli stesso o i componenti il suo nucleo familiare destinatari di decreto di rilascio di alloggio E.R.P. emesso ai sensi dell'art.22 legge regionale 54/84 o dell'art.20 della legge regionale n.10/2014 da almeno cinque anni dalla data del bando;

per l'attribuzione di eventuali punteggi il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

- 1) data del matrimonio;
- 2) data di inizio occupazione dell'alloggio occupato;
- 3) data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente;
- 4) la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio;

nel caso in cui il concorrente si trovi in una o più delle condizioni di cui sotto, riportate nel modello di domanda dovrà produrre la documentazione per il corrispondente punteggio:

- 1) Attestazione rilasciata da organo competente comprovante la presenza nel nucleo familiare di disabile affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;
- 2) Certificato dell'autorità consolare attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia - da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso-dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 3) Attestazione rilasciata comprovante la qualifica di profugo;
- 4) Provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 5) Provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 6) Provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio- Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (come definito dall'art. 2 del decreto 30 marzo 2016 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2016);
- 7) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. L'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Casamassima e quello di residenza sia superiore a 40 km;
- 8) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione incide in misura non inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e) dell'art. 3 legge regionale 10/2014;
- 9) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda. Nel caso in cui il concorrente richiede il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigiuridici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune si riserva di effettuare apposito sopralluogo.

-ART.5-

MODALITA' E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso pubblico dovranno essere presentate esclusivamente in modalità digitale a mezzo la compilazione del form online disponibile sul sito web "bacopa", accessibile al seguente indirizzo **<https://bacopa.it/?mod=caslr10>**, e inviate, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 23:59 del 15 settembre 2023.**

Non sono consentite altre modalità di trasmissione. Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire con modalità diverse dalla procedura online dedicata, **oppure non finalizzate alla data di scadenza del bando**, non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione per l'inserimento in graduatoria.

Il modello di domanda online, predisposto nelle forme dell'autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000, deve essere compilato dal richiedente in tutte le sue parti, indicando correttamente i requisiti di ammissibilità al concorso nonché l'eventuale possesso delle condizioni soggettive e oggettive che determinano l'attribuzione dei punteggi.

-ART.6-

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e degli accertamenti d'ufficio, il Comune provvede a formulare la graduatoria provvisoria dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il presente bando nonché a darne comunicazione ad ogni singolo concorrente

Il Comune in qualunque momento si riserva di chiedere la documentazione ed ogni elemento utile comprovante la situazione denunciata nella domanda, stabilendo un congruo termine, a pena di esclusione dal concorso o non attribuzione del punteggio.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di edilizia residenziale pubblica, per il tramite del Comune.

Il Comune entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione Provinciale. La Commissione esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

Il Comune, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede alla approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti della Legge Regionale n. 10 del 7/04/2014.

-ART.7-

GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, giovani coppie, famiglie in costituzione, disabili), di cui ai punti a4), a5), a6), dell'art. 5, 1° comma, L.R. n. 10/2014, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale definitiva, sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

-ART.8-

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi sarà effettuata ai sensi della L.R. n. 10/2014.

In sede di assegnazione sarà verificata, attraverso la richiesta della documentazione, quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dall'art. 3 dalla citata legge regionale 10/2014.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da: a1) a a8), della L.R. n. 10/2014, fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente

o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il Comune, accertata la mancanza da parte dell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, dell'art. 8 L.R. n. 10/2014, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione Provinciale di Edilizia Residenziale Pubblica, contemplata all'art.42, L.R.10/2014 e s. m. e i.

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della Legge Regionale. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

-ART.9-

SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, di cui all'art. 9 della L.R. n. 10/2014, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto, comunque, dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. n.10/2014.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17, L.R. n. 10/2014.

-ART.10-

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento di questo Comune nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

-ART.11-

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni dell'aspirante assegnatario, devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di partecipazione al presente bando.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Casamassima.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità di gestione del presente procedimento, nel rispetto degli obblighi di legge per l'esecuzione delle finalità istituzionali. In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/279, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati.

**-ART. 12 -
NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n.10 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii.